

Criteria per l'istituzione dell'Elenco del Volontariato e dell'Associazione di Promozione Sociale del Settore Politiche Sociali ed Educative

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Savona riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, sanitario e della solidarietà civile, anche attraverso la partecipazione alla programmazione pubblica.

Art. 2 Istituzione dell'Elenco

1. E' istituito l'Elenco del Volontariato e dell'Associazione di Promozione Sociale del Settore Politiche Sociali ed Educative.
2. L'Elenco si compone di due Settori: 1) Volontariato; 2) Promozione Sociale che possono essere declinati in aree di intervento e relativi destinatari:

AREE DI INTERVENTO

- Sanitaria
- Assistenza/Solidarietà Sociale
- Educativa
- Tutela e Promozione dei Diritti

DESTINATARI

- Infanzia e famiglia
- Anziani
- Disabili
- Dipendenze
- Disagio psichico e psichiatrico
- Immigrazione
- Estreme e nuove povertà
- Tutela del malato e donazione organi

3. Le associazioni possono essere iscritte in un solo Settore ma per più aree di intervento e relativi destinatari.
4. Le aree di intervento ed i relativi destinatari possono essere modificati con determina dirigenziale in relazione all'evolversi dell'attività delle associazioni e della legislazione regionale e nazionale.

Art. 3 Iscrizione all'Elenco

1. Possono iscriversi al presente Elenco le Associazioni di Volontariato, così come disciplinate dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, e le Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 7 dicembre 2000 N. 383, che operano nel territorio del Comune di Savona da almeno 12 mesi, indicando un Settore e le aree di intervento ed i relativi destinatari di cui all'art. 2 del presente documento.
2. Per l'iscrizione deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo
- b) Statuto
- c) Bilancio con relazione sull'attività svolta
- d) Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative

Qualora l'associazione non fosse dotata di Statuto, l'iscrizione della stessa all'elenco in oggetto verrà effettuata previa valutazione del dirigente ed approvata con apposito atto.

Art. 4 Modalità e tempi per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposita documentazione predisposta dagli uffici comunali e messa a disposizione dei richiedenti.
2. L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5 Revisione dell'Elenco

1. L'Elenco è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento dell'attività dell'associazione.
2. Pertanto le associazioni iscritte devono presentare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dell'ultimo esercizio e la relazione delle attività svolte nell'ultimo biennio; eventuali variazioni intervenute nello statuto o negli organi sociali devono essere comunicate al Settore Politiche Sociali ed Educative entro 60 giorni.

Art. 6 Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco può essere disposta per:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) il mancato svolgimento di attività dell'Organizzazione nel territorio comunale nell'ultimo biennio;
 - c) richiesta del Legale Rappresentate dell'Organizzazione.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente entro 45 giorni dall'accertamento di una delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 7 Convenzioni

1. Il Comune e le organizzazioni iscritte all'elenco possono stipulare convenzioni.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
3. Le convenzioni devono inoltre prevedere:
 - la durata del rapporto;
 - la tipologia delle prestazioni ed il progetto dell'intervento;
 - il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività, indicando il personale retribuito;
 - le modalità di coordinamento tra le organizzazioni e l'ente pubblico, nonché le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;

- la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
 - la disciplina dei rapporti finanziari ivi comprese le modalità di rendicontazione.
4. Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.

Art. 8 Contributi e patrocinio

1. L'erogazione di contributi alle associazioni iscritte all'elenco è disposta dalla Giunta Comunale nei limiti delle risorse e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il patrocinio di manifestazioni viene disposto in base alle regole generali vigenti.

Art. 9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato e previsto nel presente documento, si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia e nei regolamenti comunali in vigore.